

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 24 FEBBRAIO 1995

MODIFICAZIONI AL DECRETO MINISTERIALE 31 LUGLIO 1934 DI APPROVAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA PER LA LAVORAZIONE, L'IMMAGAZZINAMENTO, L'IMPIEGO O LA VENDITA DI OLII MINERALI, E PER IL TRASPORTO DEGLI OLII STESSI.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il T.U.L.P.S. approvato con RD 18 giugno 1931 n.773

Visto il regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con RD 6 maggio 1940 n.635

Visto il DPR 29 luglio 1982 n. 577

Visto il DPR 9 maggio 1994 n. 608

Visto il proprio decreto 31 luglio 1934 concernente: "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olii minerali, e per il trasporto degli olii stessi"

Ritenuto, a seguito della soppressione della commissione consultiva per sostanze esplosive ed infiammabili, operata dall'art.2 del DPR 9 maggio

1994 n. 608, di dover apportare modifiche al cit. DM 31 luglio 1984

DECRETA

Art. 1.

1. L'approvazione dei dispositivi di sicurezza e degli altri apparecchi, di cui all'art. 1, titolo I, punto XVII, del DM 31 luglio 1934, ivi compresi i distributori stradali, fissi e mobili, di ogni tipo di carburante per autotrazione, è rilasciata dal Ministero dell'interno tramite gli organi centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto della normativa vigente e sulla base di certificazioni di prova emesse dal Centro studi ed esperienze o da laboratori privati autorizzati ai sensi del DM 26 marzo 1985.

2. I prodotti a tecnologia innovativa, compresi nei settori di cui al precedente primo comma, sono approvati dal Ministro dell'interno tramite gli organi centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previo parere del Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi di cui all'art. 10 del DPR 29 luglio 1982, n. 577.

Art. 2.

1. Le deroghe previste dall'art. 1, titolo VIII, punto 101, del DM 31 luglio 1934 potranno essere concesse dal Ministero dell'interno tramite gli organi centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentito il Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi di cui all'art. 10 del DPR 29 luglio 1982, n. 577, secondo le procedure di cui al successivo art. 21.